

Codice DB1202

D.D. 31 maggio 2013, n. 61

Ferrovia Canavesana, D.P.R. 753/1980: autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per i fabbricati realizzati sul lotto di terreno sito in Feletto, Strada della Chiara 1/a, distinto al C.T. del Comune al foglio n. 2, mappale n. 448, Proprieta' Sig. Ciabrone Antonio.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di rilasciare al sig. Ciabrone Antonio, l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per i fabbricati realizzati sul lotto di terreno sito in Feletto, strada della Chiara 1/a, distinto al C.T. del Comune al foglio n. 2, mappale n. 448, posti ad una distanza minima di m 21,50 dalla più vicina rotaia (m 20,00 dal bordo della massicciata), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 21/03/2013, con n. prot. 1693/DB1200;

di condizionare l'efficacia del presente provvedimento alla demolizione dei fabbricati 4 (tettoia) e 6 (locale deposito), posti a ridosso della recinzione ferroviaria, come previsto nelle tavole progettuali allegate all'istanza;

al fine di consentire l'esercizio ferroviario in sicurezza, la demolizione dei fabbricati 4 (tettoia) e 6 (locale deposito), posti a ridosso della recinzione ferroviaria, dovrà essere concordata con la società concessionaria;

che la Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico della Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, la Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti